|  | ***ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO - CORSO SOLERI*** Corso Marcello Soleri, 1 12100 C U N E O  tel. 0171-69.22.13 / fax 0171-63.40.39  sito: www.iccuneocorsosoleri.edu.it  e-mail: cnic85700p@istruzione.it |  |
| --- | --- | --- |

**REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA**

**Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto**

**PREMESSA**

Con l‟evolversi delle nuove tecnologie, l‟espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i preadolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l‟espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l‟altro, spesso identificato come diverso per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

Scuola e famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all‟accettazione, alla consapevolezza dell‟altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. La vera sicurezza non sta tanto nell‟evitare le situazioni problematiche quanto nell‟acquisire gli strumenti necessari per gestirle. Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest‟ultime; occorre viceversa fare opera d‟informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest‟ultima come “*ambiente di vita*” che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali. Nell‟ambito del contesto scolastico, i social networks e simili possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all‟uso corretto della rete.

A tal fine la scuola promuove misure formative e informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyberbullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

**DEFINIZIONI**

Il BULLISMO(mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica sia psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell‟età preadolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili

ritorsioni, aspetta che la supervisione dell‟adulto sia ridotta e agisce con l‟intenzione di nuocere;

- potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;

- rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;

- gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”; - paura: sia la vittima sia i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che, parlando di questi episodi all‟adulto, la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- fisico:atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;

- verbale:manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);

- relazionale:sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Il CYBERBULLISMO è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social networks, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.

Gli alunni di oggi, nativi digitali, hanno ottime competenze tecniche, ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull‟uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell‟anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungoall'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti.Pertantopuò essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum; - harassment(molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno; - cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

- denigrazione: pubblicazione all‟interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima; - esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione;

- trickery(inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali;

- impersonation(sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili;

- sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di „telefoni cellulari‟ e di altri dispositivi elettronici durante l‟attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;

- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all‟utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

- dalla direttiva MIUR n.1455/06;

- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);

- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

**AZIONI DI TUTELA**

I genitori e la scuola possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le vittime. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente. I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (*netiquette*), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- *netiquette***,** un termine che unisce il vocabolo inglese *network* (rete) e quello francese *étiquette*(buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o e-mail;

- norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es.navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi virus, malware, etc. – costruiti appositamente);

- sensibilizzazione alla lettura attenta delle *privacy policy***,** il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse;

- costruzione di una propria *web-reputation* positiva;

- sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del *vamping* (il restare svegli la notte navigando in rete);

- regolamentazione dell‟utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.

**RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE**

L‟Istituto Comprensivo di Cuneo Corso Soleri dichiara in maniera chiara e ferma l‟inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni

sociali positive l‟Istituto coinvolge l‟intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il cyberbullismo; • coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

• prevede all‟interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzionedei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata;

• promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

• favorisce la discussione all‟interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando ipresupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione deifenomeni di bullismo e cyberbullismo;

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all‟esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO:

•promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

•coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; •si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,per realizzare un progetto di prevenzione;

•cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day” (SID);

•è il primo livello di informazione e accesso per gli studenti che si sentano vittima delfenomeno; si preoccupa di valutare l‟accaduto e, se necessario, di informare e coinvolgere,genitori, docenti, dirigente e, infine, Autorità di Polizia, per l‟immediato contrasto a quantoaccaduto.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

•promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;

•promuove, approva e verifica l‟attuazione di tutti i progetti e le azioni volte al contrasto di bullismo e cyberbullismo.

IL CONSIGLIO DI CLASSE o di INTERCLASSE:

•pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

•favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I DOCENTI:

•intraprendono azioni congruenti con l‟utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l‟istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell‟acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; •valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;

•monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;

•si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola;

•è il primo canale di informazione verso i genitori degli alunni nel caso si verifichino casilegati a bullismo e cyberbullismo, in stretto contatto e con la collaborazione del Referente edel Dirigente Scolastico;

•promuovono un uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi; sono responsabili dell‟utilizzodei dispositivi digitali e tecnologici di classe (LIM, pc, etc.) e relativo accesso al web.Dispongono e programmano, sotto la propria responsabilità e autorizzazione, l‟utilizzo dei devices degli alunni al solo scopo didattico.

I GENITORI:

•partecipano alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

•sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

•vigilano sull‟uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l‟uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); •conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;

•conoscono il Regolamento disciplinare d‟Istituto;

•conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d‟Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

•imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano.

•sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;

•si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;

•sono consapevoli che il Regolamento d‟Istituto prescrive che smartphones e telefoni cellulari vengano consegnati all‟insegnante della prima ora e messi in apposita scatola; •sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all‟interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

•sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc…) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

**SANZIONI DISCIPLINARI**

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, dopo aver sentito docente e Referente, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si configurino come reato. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo, vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati con provvedimenti particolarmente incisivi, attivando

paralleli percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Vengono considerate deplorevoli e sanzionabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo. Per questi casi e se necessario, sarà cura del Dirigente interpellare e/o coinvolgere le Forze dell‟Ordine, più precisamente le locali figure di riferimento della PS (ex Polizia Postale).

Nell‟ambito delle sanzioni disciplinari scolastiche di rito (nota, sospensione etc), il Dirigente può inoltre attuare le seguenti procedure: lettera disciplinare ai genitori, lettera di scuse da parte del

bullo, scuse formali da porgere in un apposito incontro con la vittima, compito/esercitazione/ricerca sul bullismo, compiti/lavori di pulizia a scuola, espulsione dalla Scuola.

**PROCEDURA DI SEGNALAZIONE**

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell‟Istituto si impegnano a segnalare al Referente del Bullismo/Cyberbullismo e Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all‟individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Si ricorda che la L.71/2017 “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*” pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all‟articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.